

**INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO REGIONALE IN MATERIA DI  
STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E VALORIZZAZIONE DELLE  
ESPERIENZE LAVORATIVE NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR**

**SOTTOSCRITTO IL 4 MAGGIO 2007**

**(Personale del comparto)**

Il giorno 18 marzo 2008 presso la sede dell'Assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna a Bologna, nel Viale Aldo Moro, 21, si è tenuto un incontro tra l'Assessorato regionale alle Politiche per la salute e le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL, per la trattazione delle problematiche connesse all'applicazione da parte degli Enti e delle Aziende del SSR e di ARPA dell'Emilia-Romagna delle disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative e per la conseguente integrazione dei protocolli regionali già sottoscritti nelle suddette materie in data 4 maggio 2007 e 24 ottobre 2007.

**LE PARTI**

Premesso e considerato:

- ✓ Che il quadro normativo nazionale di riferimento per la definizione delle politiche delle risorse umane nell'ambito del SSR per l'anno 2008 rimane sostanzialmente quello definito dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). Essa infatti, in coerenza con gli intenti espressi nel Patto per la salute sottoscritto in data 28 settembre 2006 tra il Governo e le regioni, aveva delineato un quadro di obiettivi e di vincoli riferiti al triennio 2007/2009, il quale non è modificato dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), se non per l'integrazione del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria delle risorse necessarie per la contrattazione collettiva nazionale e per l'inserimento di alcune disposizioni volte a sostenere ulteriormente l'attuazione delle politiche di stabilizzazione del precariato;

- ✓ Che queste ultime disposizioni si propongono in particolare di:
  - a) accelerare l'attuazione dei processi di stabilizzazione, anche attraverso la previsione di un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono predisporre, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, i relativi piani (art. 3, comma 94);
  - b) ampliare la platea del personale che può essere ammesso alle procedure di stabilizzazione a domanda (art. 3, comma 90);
  - c) prevedere forme di stabilizzazione del personale già utilizzato con tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 94, lettera b);
  - d) individuare strumenti aggiuntivi al fine di facilitare sul piano tecnico la piena attuazione delle politiche di stabilizzazione (ad esempio, art. 3, comma 106);
  - e) limitare, in coerenza con l'attuazione delle suddette politiche, il ricorso ai contratti di lavoro precari, anche tramite la modifica in senso restrittivo della disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ Che l'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 prevede che le regioni, nella definizione negli indirizzi relativi all'attuazione delle politiche di stabilizzazione, possano, nella loro autonomia, fare riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni dettate in materia per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Ciò premesso,

CONCORDANO

di confermare il contenuto del protocollo regionale del 4 maggio 2007, così come integrato dal protocollo del 24 ottobre 2007, apportando le modifiche e/o integrazioni di seguito riportate al fine di facilitare la piena realizzazione delle politiche di stabilizzazione del precariato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 244/2007.

**Modifiche ed integrazioni al § 3 (Risorse disponibili e tempi di attuazione)**

Fermo restando che l'individuazione delle posizioni da stabilizzare deve avvenire in relazione alle necessità organizzative aziendali connesse ad attività istituzionali e continuative, le politiche per la trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato dovranno essere perseguite predisponendo tempestivamente, e comunque entro il 31 maggio 2008, i piani pluriennali delle stabilizzazioni, ovvero, se già predisposti, le eventuali integrazioni dirette a recepire le indicazioni contenute nel presente protocollo.

Essi dovranno contenere l'indicazione di tempi certi per l'adozione degli atti di attuazione. Le procedure di stabilizzazione a domanda dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2008.

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti sulla base del protocollo del 4 maggio 2007.


Ove sia necessario in relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche di cui al § 3 nonché ai tempi di maturazione dei requisiti, il processo di stabilizzazione potrà trovare attuazione anche con riferimento all'anno 2010.

L'Assessorato regionale alle politiche per la salute assicura il coordinamento delle politiche di stabilizzazione perseguite dagli Enti del SSR e dell'attuazione delle relative procedure.

**Modifiche ed integrazioni al § 5 (Strumenti giuridici)****a) Processi di stabilizzazione**

Le Aziende ed Enti del SSR ammettono alle procedure di stabilizzazione a domanda relative a profili non dirigenziali operate secondo i principi fissati al comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 anche:

1. il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dal citato comma 519 in virtù



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a large signature on the right.

di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (principio desumibile dall'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007);

2. il personale già utilizzato con contratti di lavoro precari stipulati dall'amministrazione diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e ricompresi nelle tipologie di cui al § 2 del protocollo regionale del 4 maggio 2007<sup>1</sup>, in essere all'1 gennaio 2008 e che a detta data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione e che, in ottemperanza al principio secondo il quale l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale (ribadito dall'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007), abbia conseguito l'idoneità in procedure concorsuali tuttora vigenti per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, bandite dalla stessa amministrazione (principio desumibile dall'art. 3, comma 94, lettera b, della legge n. 244/2007). L'inquadramento va operato nella categoria e nel profilo oggetto della procedura concorsuale nella quale è stata conseguita l'idoneità.

*La lettera b) "Valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende del SSR" del § 5 "Strumenti giuridici" è così sostituita.*


**"b) Valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende del SSR**

Per quanto riguarda i processi di copertura dei fabbisogni professionali stabili relativi alle posizioni di lavoro di cui al par. 4, lett. b) per i profili non dirigenziali, le Aziende ed Enti individueranno specifici strumenti attraverso i quali raggiungere, secondo le modalità più adeguate alle specificità aziendali, gli obiettivi di seguito indicati:

1. favorire, così come previsto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007, la progressiva stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al

---

<sup>1</sup> Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di prestazione d'opera intellettuale, per ARPA Emilia-Romagna le borse di studio.



precedente punto 2<sup>2</sup> che sia privo del requisito dell'idoneità in procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato;

2. garantire, a favore del personale di cui di cui al precedente punto a) che non sia in possesso dei requisiti di esperienza lavorativa in Azienda previsti dall'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007, che nell'ambito delle procedure selettive pubbliche che saranno attivate per la copertura delle posizioni individuate nel piano triennale delle stabilizzazioni, sia prevista una specifica valorizzazione, ai fini della determinazione del punteggio per i titoli, delle esperienze professionali maturate nell'Azienda o Ente con rapporti di lavoro di cui al par. 2 del protocollo regionale del 5 maggio 2007, svolti nel quinquennio anteriore alla data del bando di concorso. A tal fine si terrà conto dei seguenti criteri:

- I. l'esperienza professionale è valutata proporzionalmente alla quantità (oraria) della prestazione lavorativa resa ai sensi dei contratti di lavoro stipulati con l'Azienda;
- II. l'esperienza professionale è valutata in modo identico per i rapporti di lavoro dipendenti a tempo determinato e per gli altri rapporti di lavoro di cui al par. 2 del presente protocollo;
- III. particolare valorizzazione sarà assegnata all'esperienza maturata ai sensi dei contratti di lavoro stipulati con l'Azienda nello specifico ambito professionale a cui fa riferimento la procedura concorsuale.

Al fine di assicurare la massima attuazione degli obiettivi sopra richiamati potrà essere ridefinito ed integrato il piano triennale delle stabilizzazioni eventualmente già adottato.

---

<sup>2</sup> Il personale già utilizzato con contratti di lavoro precari diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e ricompresi nelle tipologie di cui al § 2 del protocollo regionale del 4 maggio 2007, ossia contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di prestazione d'opera intellettuale, per ARPA Emilia-Romagna le borse di studio, in essere all'1 gennaio 2008 e che a detta data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.

Le procedure attivate dovranno comunque conformarsi al rispetto di questi principi:

- il principio, ribadito dall'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, secondo il quale l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale,
- il possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso ai rispettivi profili professionali,
- la garanzia, nell'ambito delle procedure di reclutamento, di una adeguata quota di accesso dall'esterno.

Come previsto nel protocollo regionale del 4 maggio 2007, per il triennio 2007-2009 le Aziende che procedono all'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive, riservano una quota pari al 60% delle posizioni da ricoprire ai soggetti con i quali le Aziende hanno stipulato una o più collaborazioni coordinate e continuative, contratti di prestazione d'opera intellettuale o borse di studio così come identificate nel par. 2, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al 29/9/2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

Le Aziende, anche per le finalità di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative di cui al presente protocollo, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive di cui sopra (principio affermato dall'art. 3, comma 95, della legge n. 244/2007).


Si precisa che i rapporti di lavoro a tempo determinato prorogati o attivati (attraverso le procedure selettive in esame), in applicazione delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione, non sono soggetti ai vincoli temporali previsti dal nuovo art. 36 del d.lgs. 165/2001 e dal d.lgs. 368/2001.

È affidata all'autonomia aziendale, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, la definizione degli strumenti e delle procedure diretti a garantire la piena attuazione degli obiettivi sopra richiamati, al fine di tenere nella adeguata considerazione le specificità aziendali. Si ritiene utile specificare quanto segue.

L'obiettivo di favorire la progressiva stabilizzazione fissato al punto 1 potrà essere legittimamente perseguito:

- mediante la previsione di forme di riserva, nell'ambito delle procedure concorsuali che saranno attivate, nella misura massima del 50% delle assunzioni da operare, avendo come riferimento quanto previsto, in sede di complessiva programmazione triennale dei fabbisogni, per il triennio 2008-2010; ciò al fine di garantire il rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- mediante l'attivazione di specifiche procedure selettive, rivolte ai soggetti indicati nella predetto punto 1 (si veda la nota 2). Tali procedure dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni vigenti compatibili con la natura specifica delle stesse, ivi comprese quelle riguardanti i bandi, le loro forme di pubblicità, i requisiti di accesso ai rispettivi profili professionali, le prove di esame e la validità delle graduatorie.

Nel caso in cui sia attivato questo ultimo strumento, dovrà essere previsto in apposita determinazione dell'azienda che, nell'ambito dell'attuazione delle politiche di stabilizzazione, l'azienda stessa attivi, entro il termine previsto per l'attuazione del piano delle stabilizzazioni, distinte procedure prive di forme di riserva, al duplice fine di realizzare l'obiettivo di cui al punto 2 (valorizzazione delle esperienze lavorative, anche nei confronti del personale che non sia in possesso dei requisiti di esperienza lavorativa previsti dall'art. 3, comma 94 della legge n. 244/2007) e di garantire l'adeguato accesso dall'esterno. In ogni caso, in relazione a questo secondo aspetto, l'Azienda non potrà procedere all'attivazione di procedure che prevedono riserve a favore del personale interno fino a concorrenza di un numero di assunzioni tramite




7

accesso dall'esterno pari al numero del personale assunto tramite le specifiche procedure di cui sopra."

Rimangono confermate tutte le clausole contenute nei precedenti protocolli regionali del 4 maggio 2007 e del 24 ottobre 2007 che non sono modificate dal presente protocollo.

Bologna, lì 18 marzo 2008

L'Assessore alla Sanità  
Giovanni Bissoni




Per le Organizzazioni Sindacali

FP-CGIL

CISL-FP

UIL-FPL





DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con specifico riferimento alle borse di studio, le parti si impegnano, anche in relazione ai contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dall'art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007, ad operare una verifica congiunta sulla situazione in essere negli Enti e nelle Aziende del SSR al fine di adottare le eventuali iniziative ritenute necessarie.

